Allegato A

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA RETE D'OFFERTA SOCIALE

INDICE

1. LA RETE DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI 3

1.1. Il contesto normativo: la l.r. n. 3/2008 3

1.2. L'articolazione della rete delle unità d'offerta sociali 3

2. LE PROCEDURE PER LA MESSA IN ESERCIZIO 7

2.1. L'esercizio delle unità d'offerta sociali della rete regionale 7

2.1.1. La Comunicazione Preventiva per l'Esercizio 7

2.1.2. Casi in cui presentare la CPE 8

2.1.3. Esclusione dall'obbligo di presentazione della CPE 9

2.1.4. Adempimenti nel caso il Comune sia soggetto gestore 9

2.1.5. Obblighi del soggetto gestore e del legale rappresentante 10

2.1.6. Modalità di presentazione della CPE 11

2.1.7. Procedimento per la messa in esercizio 12

2.1.8. Procedimento nel caso di presentazione di nuova CPE per variazione delle caratteristiche di una unità d'offerta in esercizio 16

2.1.9. Sospensione dell'attività di una unità d'offerta sociale 16

2.1.10. Cessazione dell'attività di una unità d'offerta sociale 17

2.2. L'esercizio delle unità d'offerta locali sperimentali (art. 13 l.r. n. 3/2008) 17

2.2.1 Le unità d'offerta locali sperimentali quali patrimonio del welfare locale: il ruolo dell'Ente locale e dell'Ambito territoriale 17

2.2.2 Chi presenta istanza di avvio di una unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008) 19

2.2.3 Procedure per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008) 21

2.2.4 Procedure per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008) promossa da Comune o dalla Comunità montana 23

3. LA GESTIONE DELL'ANAGRAFICA FAMIGLIA (AFAM) 23

3.1. L'Anagrafica Famiglia (AFAM) 23

4. LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SULLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI 25

4.1. La vigilanza e il controllo delle unità d'offerta della rete sociale regionale 25

4.1.1 L'accertamento delle violazioni amministrative 27
4.2. La vigilanza e il controllo delle unità d'offerta locali sperimentali (art. 13 l.r. n. 3/2008) 29
5. L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI 30
5.1. L'accreditamento 30
5.2. Chi presenta l'istanza di accreditamento 30
5.3. Dove e come si presenta l'istanza di accreditamento 31
5.4. Criteri e requisiti di accreditamento 31
5.5. Procedura per l'accreditamento 31
5.6. Quando è necessario rinnovare la procedura 32
5.7. La revoca dell'accreditamento 32
6. DEBITO INFORMATIVO 33

1. LA RETE DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI

1.1. Il contesto normativo: la l.r. n. 3/2008

La legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi sociali alla persona in ambito sociale" (di seguito indicata come l.r. n. 3/2008 e s.m.i.) disciplina la rete delle unità d'offerta sociali, quale insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, diurne, semiresidenziali e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie.

La rete delle unità d'offerta sociali opera nel contesto dei principi stabiliti dalla l.r. n. 3/2008 e s.m.i. e dalle altre norme nazionali e regionali vigenti.

Le unità d'offerta sociali si sviluppano nel rispetto dei requisiti di esercizio stabiliti a livello regionale e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e locale che può attuarsi sia a livello del singolo Comune che a livello associato.

Nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa, ispirato al principio di sussidiarietà e alla reciproca fiducia e collaborazione tra istituzioni e soggetti gestori, è stato introdotto lo strumento della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (CPE). Il legale rappresentante del soggetto gestore dichiara il possesso dei requisiti d'esercizio previsti dalle disposizioni regionali e nazionali assumendosi la responsabilità delle dichiarazioni fatte e può da subito operare in quanto la l.r. n.3/2008 e s.m.i. ha abrogato l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla l.r. n.1/86. Da questa disposizione segue che il controllo della CPE attribuito al Comune, e comunque esercitato in base delle scelte organizzative assunte a livello locale, e la successiva vigilanza da parte di ATS, non sono più un'attività ex ante ma si spostano sulla fase di esercizio e quindi diventano un controllo di merito che verifica il possesso dei requisiti di esercizio oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante del soggetto gestore.

Affinché la rete sociale possa garantire condizioni uniformi nell'erogazione di servizi e di prestazioni in ambito regionale, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, la l.r. n. 3/2008 e s.m.i. ha attribuito alla Regione il compito di definire i requisiti di esercizio delle unità d'offerta sociali e i criteri per il loro accreditamento.

La rete sociale, al pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione e alla collaborazione tra pubblico e privato nel quadro della programmazione del sistema di welfare locale.

I Piani di Zona diventano, pertanto, lo strumento principale della governance della rete di offerta locale.

1.2. L'articolazione della rete delle unità d'offerta sociali

Ai sensi della l.r. 3/2008 e s.m.i., la rete delle unità d'offerta sociali è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e dalle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali volte a promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e a prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio

dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali.
La rete delle unità d'offerta sociali si configura come un sistema aperto, dinamico, in continua evoluzione in grado di far fronte ai nuovi e diversi bisogni sociali.
Nella rete delle unità d'offerta sociali è possibile distinguere:

- **le unità d'offerta sociali della rete regionale (UDOS)**, ovvero le strutture diurne, semiresidenziali e residenziali in possesso dei requisiti di esercizio stabiliti da specifiche disposizioni regionali che operano a seguito della presentazione della CPE o da precedente autorizzazione al funzionamento (ex l.r. n. 1/86) di cui all'Allegato 2.

 Le unità d'offerta sociali della rete regionale, in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni regionali, possono ricevere cofinanziamenti principalmente attraverso: il Fondo Sociale Regionale, il Fondo Nazionale Politiche Sociali, le risorse autonome comunali, l'eventuale compartecipazione degli utenti.

 La rete delle unità di offerta sociali comprende inoltre l'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, quali, ad esempio, i nidi gratis, i voucher e i buoni istituiti a livello locale o regionale le cui modalità di realizzazione sono regolate attraverso specifici bandi e le misure B1 e B2, attivabili esclusivamente se possedute le condizioni riferite alle delibere disciplinanti.

 Nello specifico, si evidenzia che, in prospettiva, le funzioni di competenza comunale - in particolare le procedure per la messa in esercizio e la definizione dei requisiti di accreditamento - dovranno essere organizzate e realizzate in forma associata nell'ambito della programmazione sociale dell'Ambito territoriale secondo indicazioni che verranno fornite dalla Regione in sede di definizione della programmazione sociale.
- **le unità d'offerta locali sperimentali** (art. 13 l.r. n. 3/2008), riconosciute e promosse dai Comuni in forma singola o associata o dalle Comunità montane.
 Tra le unità d'offerta locali sperimentali si possono distinguere:
 - le sperimentazioni promosse al fine di verificare la validità delle soluzioni organizzative e/o gestionali innovative adottate in vista di una loro stabilizzazione all'interno del sistema regionale delle unità d'offerta sociali
 - le sperimentazioni promosse in risposta a specifici bisogni territoriali attraverso l'attivazione di risorse della comunità locale che costituiscono ulteriori opportunità a livello dei singoli territori.

 Le unità d'offerta locali sperimentali esercitano la propria attività in base ad un provvedimento adottato dal Comune dove è ubicata la struttura. In tale provvedimento sono definite le caratteristiche organizzative, gestionali e strutturali dell'unità locale sperimentale fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

 Resta intesa la facoltà del Comune che promuove la sperimentazione di verificare, attraverso gli organismi preposti, l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

 Le unità d'offerta locali sperimentali possono ricevere cofinanziamenti

principalmente attraverso: il Fondo Nazionale Politiche Sociali, le risorse autonome comunali e l'eventuale compartecipazione degli utenti se prevista.

A completamento si ricorda che l'art. 3, comma 2 l.r. n. 3/2008 e s.m.i. garantisce per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) la libertà di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima legge e secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, alimenti e, nel caso di utilizzo di personale non volontario, l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali.
Si evidenzia che le attività sociali ed assistenziali di cui all'art. 3 comma 2 della l.r. n. 3/2008 riconducibili alle unità d'offerta sociali della rete regionale, non possono rappresentare un modo per eludere la presentazione della CPE e il rispetto dei requisiti organizzativi, gestionali, strutturali e di sicurezza previsti e finalizzati a garantire idonea tutela dell'utenza inserita. È pertanto necessario che tali attività si differenzino in maniera sostanziale dalle unità di offerta sociali della rete regionale, ossia siano effettivamente distinte e non equivalenti per natura, funzione e organizzazione rispetto alle UDOS, individuate dagli specifici provvedimenti che ne definiscono i requisiti di esercizio.
Si ricorda infine che le attività economiche con finalità sociali, ai sensi dell'art 6, l.r. n. 11/2014, sono soggette a presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nel quale si svolge l'attività, esclusivamente per il tramite del SUAP. Per tali attività non sono previsti finanziamenti pubblici e l'ATS territorialmente competente, attraverso le sue articolazioni, svolge azioni di controllo ai sensi dell'art. 6 c. 3, lett. f) della l.r. n. 33/2009 e s.m.i..

Tabella di sintesi

Tipologia	Titolo per l'esercizio della attività	Fonti di finanziamento pubblico/privato (a titolo esemplificativo)	Attività di controllo e verifica
Unità d'offerta sociali della rete regionale (UDOS, vedi allegato 2)	Presentazione CPE	• Fondo sociale regionale • Fondo Nazionale Politiche Sociali • risorse autonome comunali • eventuale compartecipazione degli utenti	• Comune singolo o per il tramite delle articolazioni organizzative assunte a livello locale • ATS (art. 6, comma 3, lettera i) l.r. n. 33/2009 e s.m.i.: - vigilanza a seguito di richiesta del Comune in caso di presentazione CPE; - vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di esercizio nel contesto ordinario di attuazione del "Piano dei controlli"; - vigilanza e controllo a seguito di segnalazione da parte di terzi o per iniziativa d'ufficio (vigilanza straordinaria)
Unità d'offerta locali sperimentali	Provvedimento di approvazione del Comune in cui è ubicata l'unità d'offerta locale sperimentale	• Fondo Nazionale Politiche Sociali • risorse autonome comunali • eventuale compartecipazione degli utenti	• Comune singolo o per il tramite delle articolazioni organizzative assunte a livello locale • ATS, attraverso le sue articolazioni, svolge azioni di controllo ai sensi dell'art. 6 c. 3, lett. f) della l.r. n. 33/2009 e s.m.i.

2. LE PROCEDURE PER LA MESSA IN ESERCIZIO

2.1. L'esercizio delle unità d'offerta sociali della rete regionale

Ai fini dell'esercizio, l'unità d'offerta sociale deve possedere i requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regionale specifica per ogni unità d'offerta. Resta ovviamente dovuto anche il rispetto della legislazione nazionale (es. sicurezza sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi ecc.), nonché i requisiti di igiene e sicurezza stabiliti dalle norme vigenti. Non sono pertanto consentiti ulteriori requisiti di esercizio stabiliti dal Comune né il medesimo può emettere eventuali deroghe agli stessi. Resta inteso il rispetto dei diversi regolamenti d'igiene comunali.

Restano ovviamente dovute anche la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro al personale dipendente fermo restando la specificità della forma giuridica del gestore.

Preliminarmente all'avvio delle procedure di messa in esercizio, il legale Rappresentante del soggetto gestore deve verificare, autocertificare e garantire il possesso dei requisiti generali soggettivi, strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalla normativa vigente e dalle delibere regionali di settore che normano l'esercizio delle diverse unità d'offerta sociali.

2.1.1. La Comunicazione Preventiva per l'Esercizio

L'esercizio di una unità d'offerta sociale è subordinato alla presentazione della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (CPE) che deve essere trasmessa al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP. Il legale rappresentante del soggetto gestore o suo formale delegato con la CPE autocertifica e sottoscrive il possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni regionali così come stabilito dall'articolo 15, comma 1 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i..

La CPE si inquadra all'interno della generale disciplina di semplificazione amministrativa dettata dalla l.r. n. 1/2012. La semplificazione operata nella fase di avvio dell'attività delle unità d'offerta viene bilanciata dalla definizione, in sede amministrativa, di precisi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi e da un rafforzamento della vigilanza e del controllo. Si introducono, quindi, poteri di intervento da parte del Comune, in grado di impedire la prosecuzione o l'avvio di attività prive dei requisiti minimi richiesti.

La CPE è quindi l'atto indispensabile per l'esercizio di una unità d'offerta sociale regionale.

La CPE abilita il soggetto gestore ad intraprendere dalla data dichiarata nella stessa l'attività dell'unità d'offerta e comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del legale rappresentante del gestore della medesima unità d'offerta.

La presentazione della CPE non è di norma condizione sufficiente per operare per conto del Comune in quanto per poter stabilire rapporti o accedere a convenzioni è necessario che siano concluse le verifiche previste per la messa in esercizio. È comunque facoltà del Comune attivare forme di rapporto con il soggetto gestore nelle more della conclusione del processo di messa in esercizio.

Da ultimo, con decreto n. 1254/2010 "Prime indicazioni operative in ordine a

esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali", è stato disposto che tutte le unità d'offerta in esercizio secondo la normativa regionale antecedente l'emanazione della l.r. n. 3/2008, fossero di diritto considerate in regolare esercizio; gli enti gestori interessati non hanno quindi dovuto avviare ulteriori procedimenti per l'abilitazione all'esercizio ma sono tenuti a presentare la CPE qualora incorrano nelle fattispecie previste nel paragrafo 2.1.2.
In caso di modifiche alla DGR di riferimento o ad altra normativa pertinente, i presupposti autorizzativi precedentemente riconosciuti potrebbero decadere o risultare non più conformi. È pertanto fondamentale che il soggetto gestore effettui un'attenta e tempestiva valutazione del proprio assetto organizzativo e operativo, al fine di garantire la piena aderenza alla normativa vigente ed evitare situazioni di irregolarità.

2.1.2. Casi in cui presentare la CPE

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i., la CPE è prevista per tutte le unità d'offerta sociali della rete regionale di cui all'art. 4, comma 2 della medesima legge.
Le unità d'offerta sociali della rete regionale sono individuate nell'Allegato 2 della presente deliberazione e potranno essere individuate successivamente dalla Giunta regionale qualora venga istituita una nuova unità d'offerta o modificata una unità d'offerta esistente.
La CPE deve essere presentata nei seguenti casi:

1. **messa in esercizio di nuova unità d'offerta**. Il soggetto gestore, alla data di inizio attività riferita nella CPE, dovrà garantire l'assetto minimo organizzativo anche in assenza di utenza oltre che tutti i requisiti strutturali ed il soddisfacimento delle norme igienico sanitarie ed alimentari ove pertinenti. Nello specifico dovrà aver già individuato il personale minimo obbligatorio previsto dalla DGR disciplinante che dovrà essere in possesso dei titoli di studio abilitanti al ruolo laddove necessario anche se non ancora formalizzata la relativa contrattualistica, purché sia documentata una dichiarazione di intenti del gestore nei confronti del personale da assumere.
2. **trasferimento in altra sede** di unità d'offerta in esercizio, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l'attività, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso stabile;
3. **variazione della capacità ricettiva** di unità d'offerta in esercizio, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza;
4. **trasformazione** di una unità d'offerta in esercizio **in altra tipologia unità d'offerta** tra quelle individuate da Regione Lombardia. Si evidenzia che per le comunità educative e per gli alloggi per l'autonomia disciplinati dalla dgr n. 20762 del 16 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori", eventuali cambi di utenza (ad esempio da mamma-bambino a solo minori) non necessitano di presentazione di nuova CPE ma unicamente di comunicazione al Comune di ubicazione della unità d'offerta per il tramite del SUAP che provvederà all'inoltro sia all'Ufficio di Piano per l'aggiornamento di

AFAM e che all'ATS territorialmente competente.

5. **il subentro di un nuovo soggetto gestore**.

Si specifica che il soggetto gestore, per le unità d'offerta sociali già in esercizio, nel caso di presentazione di una nuova CPE per variazioni intervenute, dovrà possedere tutti i requisiti d'esercizio previsti nella delibera che disciplina l'unità d'offerta adottando i necessari accorgimenti per risolvere eventuali criticità non rilevate nel precedente percorso di messa in esercizio.

2.1.3. Esclusione dall'obbligo di presentazione della CPE

Le fattispecie di seguito riportate non sono soggette a presentazione di CPE ma a semplice comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP che procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano per i seguiti di competenza e all'ATS territorialmente competente per informazione:

- variazione del legale rappresentante del soggetto gestore. Nella comunicazione il nuovo legale rappresentante deve dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi previsti ed eleggere il proprio domicilio digitale per le comunicazioni/notifiche connesse all'esercizio dell'unità d'offerta sociale;
- modifiche nell'articolazione degli spazi (destinazioni d'uso dei locali) che non comportino il mutare né delle condizioni previste dal regolamento d'igiene o di sicurezza dei locali né della capacità ricettiva autorizzata e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La comunicazione deve contenere l'indicazione dettagliata e motivata delle variazioni eseguite; vanno altresì allegati gli elaborati grafici aggiornati.

Si precisa che, nel caso di Centri Ricreativi Diurni già in esercizio, se non sono intervenute variazioni che necessitano di presentazione di una nuova CPE, il soggetto gestore deve comunicare annualmente il periodo di apertura al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP che procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano per i seguiti di competenza e per informativa all'ATS territorialmente competente.

2.1.4. Adempimenti nel caso il Comune sia soggetto gestore

Se il Comune che gestisce la funzione in ordine alla messa in esercizio delle unità d'offerta sociali è il soggetto gestore dell'unità d'offerta o l'unità d'offerta è gestita in forma associata dai comuni cui è affidata la funzione in ordine alla messa in esercizio, non è prevista la presentazione della CPE ma il Dirigente competente, per tutte le casistiche previste nel paragrafo 2.1.2, deve adottare apposito provvedimento con cui:

- prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine al possesso di tutti i requisiti di esercizio previsti dalle delibere che definiscono le singole unità d'offerta;
- attesta il possesso di tutti i requisiti minimi strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla normativa regionale vigente per il suo esercizio nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le materie di competenza statale, e dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali.

Per quanto riguarda le procedure per la messa in esercizio o per la variazione delle caratteristiche di una unità d'offerta in esercizio, si rimanda a quanto indicato rispettivamente nei paragrafi 2.1.7 e 2.1.8.

Nel caso di:

- variazione del legale rappresentante;
- modifiche nell'articolazione degli spazi (destinazioni d'uso dei locali) che non comportino il mutare né delle condizioni previste dal regolamento d'igiene o di sicurezza dei locali né della capacità ricettiva autorizzata e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- chiusura temporanea/riapertura dell'attività dell'unità d'offerta sociale (sospensione);
- ripresa dell'attività dell'unità d'offerta sociale a seguito di sospensione comunicata dal gestore o disposta dal Comune;
- cessazione dell'attività dell'unità d'offerta sociale;

occorre comunicare l'avvenuta variazione all'Ufficio di Piano e all'ATS territorialmente competente. Tale comunicazione andrà altresì resa annualmente con riferimento al periodo di apertura dei Centri Ricreativi Diurni già in esercizio gestiti dal Comune.

2.1.5. Obblighi del soggetto gestore e del legale rappresentante

Il soggetto gestore:

- deve possedere autonoma soggettività giuridica, comprovata da apposito univoco codice fiscale/partita IVA;
- deve essere alternativamente:
 a) un ente di diritto pubblico;
 b) un ente ecclesiastico o ente religioso riconosciuto (ex L. 1159/1929 o art. 10 L. 222/1985);
 c) essere iscritto in almeno uno dei seguenti registri/albi, in conformità alla normativa applicabile:
 - Registro delle imprese (art. 2188 cc) per soggetti di natura imprenditoriale;
 - Registro delle persone giuridiche private;
 - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS (art. 45 d. lgs. n. 117/2017) per enti non profit operanti nel sociale;
 - Albo delle imprese sociali (art. 5 d.lgs. n. 112/2017) per soggetti che operano con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro;
 - Albo delle società cooperative o Albo Regionale Cooperative Sociali.

I suddetti soggetti potranno partecipare in forma singola o aggregata (es. in Associazione Temporanea di Impresa, Associazione Temporanea di Scopo ecc.). Nel caso i soggetti gestori partecipino in forma aggregata, deve comunque essere individuato, con atto formale, il soggetto gestore mandatario, dotato di personalità giuridica, che risponde della gestione dell'unità d'offerta. Il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto alla gestione dell'unità di offerta sociale, in ottemperanza a:

- art. 67, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) che prevede l'inibizione all'esercizio di attività economiche per soggetti colpiti da misure di prevenzione;
- articoli 94-98 del d. lgs. n. 36/2023 che ridisegnano i confini relativi alle cause da esclusione negli appalti pubblici per condanne penali o gravi illeciti professionali.

Il legale rappresentante del soggetto gestore è tenuto a garantire la piena conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003. In presenza di servizi socio-assistenziali rivolti a minori o ad altre categorie vulnerabili, si applicano inoltre le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 39/2014.

Le normative nazionali stabiliscono i requisiti di onorabilità e professionalità per coloro che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione e controllo in enti che operano nel settore sociale; la mancanza dei requisiti di onorabilità o il coinvolgimento in procedimenti penali o amministrativi per violazioni gravi possono costituire cause di ineleggibilità o impedire la gestione di un'unità di offerta sociale.

In generale, il legale rappresentante non deve essere incorso in un illecito penale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità professionale con riferimento alla gestione dell'unità di offerta. Eventuali procedimenti penali pendenti devono essere valutati in relazione all'integrità e affidabilità professionale in riferimento alla gestione dell'unità di offerta. È richiesta l'assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell'unità di offerta nei confronti del legale rappresentante.

2.1.6. Modalità di presentazione della CPE

Il legale rappresentante del soggetto gestore presenta la CPE al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP.

La CPE riguarda una sola unità d'offerta sociale. In caso di presentazione di CPE da parte dello stesso soggetto gestore per una pluralità di strutture, è necessaria la presentazione di una CPE per ciascuna di esse.

Il legale rappresentante del soggetto gestore è responsabile della veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 che sanziona penalmente le dichiarazioni false in atti pubblici.

La documentazione allegata alla comunicazione deve rispettare le disposizioni in materia di autocertificazione (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000).

Il legale rappresentante del soggetto gestore dell'unità d'offerta sociale deve:

- dichiarare il possesso dei requisiti del soggetto gestore previsti per l'esercizio di una unità d'offerta sociale, dei requisisti di onorabilità del legale rappresentante e dei requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regionale specifica per ogni unità d'offerta;
- garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale, regionale e locale vigente in particolare in materia di:

- igiene e sanità pubblica comprensiva delle disposizioni inerenti agli alimenti, ove previsto;
- agibilità, così come previsti dai Regolamenti locali di igiene e/o dai Regolamenti edilizi del comune;
- barriere architettoniche;
- sicurezza degli impianti e delle strutture;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- prevenzione degli incendi;
- trattamento e protezione dei dati personali;

- garantire la presenza delle figure professionali individuate nelle delibere che definiscono i requisiti di esercizio delle singole unità d'offerta sociali e assicurare che gli operatori siano in possesso dei titoli di studio e delle qualifiche idonee in relazione alle attività/funzioni svolte;
- garantire la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro al personale dipendente anche qualora l'ente si avvalga di soggetti terzi;
- in presenza di volontari il soggetto gestore deve adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della dgr n. 7633 del 28 dicembre 2017 "Precisazione in merito alla figura di "volontariato" nelle unità di offerta sociali di cui alla l.r. 3/2008";
- assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale attraverso un piano formativo così come previsto nelle delibere che definiscono le singole unità d'offerta.

Nella CPE deve essere chiaramente indicato:

- la fattispecie di CPE tra quelle descritte al punto 2.1.2;
- la tipologia di unità d'offerta sociale e la delibera disciplinante nonché la capacità ricettiva;
- la denominazione e la sede legale del soggetto gestore, nonché il suo legale rappresentante e l'elezione di domicilio digitale sia del soggetto gestore che del legale rappresentante, per le comunicazioni/notifiche connesse all'esercizio dell'unità d'offerta sociale;
- la denominazione dell'unità d'offerta sociale oggetto di CPE;
- l'ubicazione dell'unità d'offerta sociale specificando Comune, indirizzo, numero civico, piano, scala;
- il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità di offerta sociale;
- la compatibilità dell'unità d'offerta con la destinazione urbanistica prevista dal Comune;
- la data di decorrenza dell'attività;

Occorre inoltre allegare la planimetria quotata di norma in scala 1:100, con altezza e metratura dei locali, datata e firmata preferibilmente da un tecnico abilitato o dal legale rappresentante, con indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali e dei relativi rapporti aeroilluminanti.

2.1.7. Procedimento per la messa in esercizio

Al fine della messa in esercizio di una unità d'offerta sociale, sono individuati i seguenti step:

1. **Presentazione CPE e verifiche documentali**

Il soggetto gestore presenta la CPE al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP.
Entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della CPE, il SUAP e il Comune devono effettuare, rispettivamente, le verifiche formali e i controlli di merito con riferimento a quanto contenuto e dichiarato nella CPE e relativi allegati.
Più nello specifico, dovranno essere verificate:

- la correttezza formale della CPE, e precisamente:
 - la legittimità della presentazione ovvero la titolarità del soggetto gestore a presentare CPE per l'unità d'offerta individuata;
 - la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ente gestore o soggetto titolato a rappresentarlo, individuato da atto formale (es: procura) con evidenza della data di sottoscrizione;
 - la completezza nella compilazione di tutti i campi previsti;
- la presenza delle dichiarazioni del legale rappresentante redatte in forma di autocertificazione datate e sottoscritte dal medesimo nonché degli allegati previsti dal presente documento e dalla planimetria quotata con altezza e metratura corrispondente, preferibilmente in scala 1/100, con indicazione del nome dell'unità d'offerta sociale, della destinazione d'uso dei locali, e tabella con i rapporti aeroilluminanti;
- la congruità dei dati:
 - la data di sottoscrizione ed invio della CPE deve essere precedente o contestuale alla data di inizio dell'attività. Di norma la data di inizio effettivo dell'attività coincide con la data di presentazione della CPE e, in ogni caso, non può essere differita oltre 30 giorni pena il rigetto della pratica;
 - il numero dei posti indicato deve essere congruo con quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- la veridicità di quanto autocertificato relativamente al possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante dell'ente gestore, anche prevedendo controlli a campione;
- la destinazione d'uso dei locali dove si svolge l'attività che deve essere compatibile con quella prevista dagli strumenti urbanistici/edilizi comunali;
- il possesso della notifica sanitaria di cui all'art. 6 comma 2 del Reg. CE 852/04 se dovuta, a seconda dell'organizzazione dell'attività di preparazione e/o somministrazione dei pasti.

In caso di incompletezza della documentazione o della compilazione di campi nella CPE, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di protocollo della CPE, il Comune per il tramite del SUAP in cui è ubicata la struttura invia al legale rappresentante del soggetto gestore che ha sottoscritto la CPE una comunicazione con la quale richiede le integrazioni fissando i termini per la loro presentazione che non possono essere di norma superiori a 15 giorni.
Si ricorda che il Comune a fronte della presentazione di una CPE incompleta, può valutare, sulla base della documentazione disponibile, il divieto

immediato dell'attività.

Il soggetto gestore ha facoltà di presentare una nuova CPE perfezionata.

2. **Richiesta di sopralluogo ad ATS ed inserimento in AFAM**

 Effettuate le verifiche, in caso di presentazione di CPE formalmente regolare o di CPE completa a seguito di integrazioni, il Comune in cui è ubicata la struttura inoltra alla ATS territorialmente competente la CPE unitamente alla richiesta di visita di vigilanza presso la struttura. Nell'inoltrare formale richiesta di vigilanza ad ATS per la verifica dei requisiti d'esercizio specifici per tipologia della unità d'offerta sociale, il Comune in cui è ubicata la struttura deve specificare di aver verificato la completezza e correttezza formale della CPE e della documentazione ricevuta e di aver avviato/concluso le verifiche dei requisiti soggettivi presso gli enti competenti.

 Resta inteso che per avviare il percorso di verifica, ATS deve ricevere le specifiche sopra indicate e non solo la CPE. In mancanza di richiesta formale di avvio del procedimento di verifica dall'Ufficio preposto del Comune ad ATS quest'ultima non può avviare le verifiche di controllo presso l'unità d'offerta sociale.

 Si specifica che ATS con atto formale può sospendere eventuali richieste di vigilanza ricevute a fronte di incompletezza documentale/dichiarazioni improprie. L'attività di verifica di ATS riprenderà al ricevimento di tutti gli elementi segnalati così come la tempistica conseguente per assolvere le verifiche di competenza.

 Contestualmente, il Comune inoltra la CPE anche all'Ufficio di Piano chiedendo di inserire l'unità d'offerta nell'Anagrafica Famiglia (AFAM). Una volta assegnato il codice identificativo CUDES l'Ufficio di Piano dovrà comunicarlo al soggetto gestore dell'unità d'offerta sociale, al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta e all'ATS territorialmente competente.

 L'ATS, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dovrà procedere attraverso sopralluogo alla verifica del possesso dei requisiti di esercizio dell'unità d'offerta secondo quanto stabilito dalle delibere che ne disciplinano l'esercizio.

 Nel caso di unità d'offerta sociale gestita direttamente dal Comune o di unità d'offerta gestita in forma associata dai Comuni cui è affidata la funzione in ordine alla CPE, verrà richiesta all'ATS la visita di vigilanza trasmettendo il provvedimento del Dirigente competente con il quale è stata disposta la messa in esercizio dell'unità d'offerta sociale; analogamente il provvedimento dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Piano per l'inserimento dei dati nell'Anagrafica Famiglia (AFAM).

3. **Sopralluogo ATS**

 L'attività di vigilanza dell'ATS si configura come attività endoprocedimentale in quanto avviene su richiesta del Comune ed è volta alla verifica del possesso dei requisiti d'esercizio sanciti dalle disposizioni di riferimento. L'attività di ATS è attestata in un verbale che viene consegnato al soggetto gestore, datato e sottoscritto dalla commissione ispettiva e dal legale rappresentante o suo delegato. Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune, l'ATS dovrà comunicare

l'esito dell'attività di vigilanza sia al Comune per gli eventuali provvedimenti conseguenti, che al soggetto gestore. Resta intesa la facoltà di ATS di sospendere il procedimento a fronte di richiesta d'integrazioni al soggetto gestore.

4. Seguiti di competenza comunale

Una volta ricevuto l'esito dell'attività di vigilanza di ATS, sempre a fronte delle competenze attribuite dall'art. 15 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i., il Comune:

a) qualora sia necessario acquisire ulteriore documentazione per comprovare il possesso dei requisiti d'esercizio previsti e dichiarati soddisfatti, richiede al soggetto gestore di fornire le integrazioni, la documentazione e i chiarimenti richiesti fissando anche il termine per la loro presentazione mettendo in conoscenza l'ATS. Il Comune potrà decidere di valutare autonomamente i documenti richiesti o concordare con ATS altra modalità collaborativa;

b) nel caso di mancanza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, qualora sia possibile conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune diffida il soggetto gestore a provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, entro un termine congruo di norma non inferiore a trenta giorni, e prescrive le misure necessarie, informando l'ATS.

 Il Comune, qualora ritenuto necessario, può sospendere temporaneamente l'attività dell'unità d'offerta sociale fino a quando vengono recepite le prescrizioni impartite. In qualsiasi caso, una volta decorso il termine fissato per il ripristino dei requisiti, in difetto di adozione delle misure stesse, il Comune dispone la chiusura definitiva dell'unità d'offerta sociale e revoca l'eventuale atto di accreditamento, informando l'Ufficio di Piano per l'aggiornamento di AFAM e l'ATS. Il soggetto gestore, se intende riavviare l'attività, non può ripresentare la CPE per la stessa unità d'offerta prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla disposizione di chiusura;

c) nel caso di mancanza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, qualora non sia possibile conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune dispone la chiusura dell'unità d'offerta sociale ed attiva, di conseguenza, quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della l.r. n.3/2008.

 Resta inteso che, nel caso di attività già in esercizio interessata da nuova CPE (es non esaustivo nuova CPE per aumento/diminuzione posti) l'eventuale atto di accreditamento viene contestualmente revocato dal Comune.

 Il soggetto gestore, se intende riavviare l'attività, non può ripresentare la CPE per la stessa unità d'offerta prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla disposizione di chiusura. A completamento, si ricorda, così come previsto dall'art. 15 comma 3 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i., che, in caso di accertato pericolo per la salute o per l'incolumità delle persone, l'autorità competente può sempre disporre l'immediata chiusura della struttura e prescrivere le misure da adottare per la ripresa dell'attività.

Nel caso di chiusura di una unità d'offerta sociale con utenza inserita deve essere prima garantita la continuità assistenziale degli utenti in altre strutture attraverso la stretta collaborazione e sinergia del soggetto gestore con i servizi sociali del territorio.

2.1.8. Procedimento nel caso di presentazione di nuova CPE per variazione delle caratteristiche di una unità d'offerta in esercizio

Nel paragrafo 2.1.2 sono stati individuati i casi in cui deve essere presentata la CPE, e precisamente: messa in esercizio di nuova unità d'offerta, trasferimento in altra sede, variazione della capacità ricettiva, trasformazione di una unità d'offerta in esercizio in altra unità d'offerta, subentro di un nuovo soggetto gestore.

La procedura per la messa in esercizio di una unità d'offerta sociale è stata descritta nel precedente paragrafo 2.1.6.

Per la trattazione di una CPE presentata per variazione delle caratteristiche di una unità d'offerta già in esercizio (trasferimento in altra sede, variazione della capacità ricettiva, trasformazione di una unità d'offerta in esercizio in altra unità d'offerta, subentro di un nuovo soggetto gestore) si rimanda per analogia a quanto riportato nel paragrafo 2.1.6 specificando che è lasciata facoltà al Comune, d'intesa con l'ATS territorialmente competente, di valutare l'opportunità/necessità di effettuare un nuovo sopralluogo presso l'unità d'offerta considerando la fattispecie di CPE, la data in cui l'unità d'offerta ha iniziato la sua attività oppure è stata svolta l'ultima verifica sul mantenimento dei requisiti di esercizio.

Resta inteso che il soggetto gestore potrà presentare una successiva CPE, a modifica della prima, solo dopo che il precedente procedimento amministrativo sia concluso.

2.1.9. Sospensione dell'attività di una unità d'offerta sociale

Per sospensione si intende la chiusura temporanea dell'attività di una unità d'offerta sociale.

Nel corso del procedimento di messa in esercizio di una nuova unità d'offerta, il Comune può valutare di disporre la sospensione dell'attività di una unità d'offerta sociale a seguito di diffida con la quale vengono impartite le prescrizioni necessarie per conformare l'attività alla normativa vigente.

Oppure, l'ente gestore, per esigenze di diversa natura, può trovarsi nelle condizioni di dover sospendere temporaneamente l'attività (lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti, cambiamento scopi sociali, mancanza di utenza); in questo caso, il soggetto gestore invia comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP nella quale deve specificare il motivo della sospensione e la sua durata. Il SUAP procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano per il conseguente aggiornamento in AFAM informando l'ATS territorialmente competente.

Se la sospensione è inferiore/uguale ad un anno, ad esclusione delle fattispecie previste nel paragrafo 2.1.2, il soggetto gestore può riprendere regolarmente

l'attività senza ripresentare la CPE ma dandone previamente comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP che procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano e alla ATS territorialmente competente.
Se la sospensione è superiore all'anno, il Comune può valutare di disporre il divieto di prosecuzione dell'attività dell'unità d'offerta dandone comunicazione al soggetto gestore, all'Ufficio di Piano e alla ATS territorialmente competente. In tal caso, il soggetto gestore, se intende riavviare l'attività, deve ripresentare una nuova CPE seguendo l'iter indicato nel paragrafo 2.1.7. All'unità d'offerta verrà assegnato un nuovo codice CUDES.
Resta inteso che in nessun caso il soggetto gestore può proseguire l'attività oggetto di CPE o altra forma di attività nei locali autorizzati ad unità d'offerta sociale nel periodo di sospensione né può essere presentata nuova CPE per nessuna tipologia di quanto descritto al paragrafo 2.1.2.
Nel caso di sospensione richiesta dal soggetto gestore (ad esempio per lavori di manutenzione), si precisa che se il soggetto gestore "sposta" temporaneamente l'unità d'offerta sociale garantendo la medesima attività già in esercizio con relativa autocertificazione del possesso dei requisiti d'esercizio previsti dalla DGR disciplinante, in attesa di rientrare nei locali dell'unità d'offerta sociale, è facoltà del Comune chiedere al gestore la presentazione di CPE per la nuova sede che ospiterà temporaneamente l'attività.
Per i Centri Ricreativi Diurni in esercizio e inseriti in AFAM, trattandosi di attività annuali temporanee, nonostante il periodo di chiusura, lo stato di attività dell'unità d'offerta sociale in AFAM rimane invariato (l'unità d'offerta rimane attiva anche durante il periodo di chiusura del servizio).

2.1.10. Cessazione dell'attività di una unità d'offerta sociale

In caso di cessazione dell'attività, il soggetto gestore deve darne comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP che procederà all'inoltro all'Ufficio di Piano per l'aggiornamento di AFAM (da attiva a cessata) ed alla ATS territorialmente competente.
Anche in questo caso si rende necessario un importante confronto e sinergia tra soggetto gestore e servizi sociali del territorio nel caso di chiusura con utenza inserita al fine di garantire la continuità assistenziale in altre strutture.

2.2. L'esercizio delle unità d'offerta locali sperimentali (art. 13 l.r. n. 3/2008)

2.2.1 Le unità d'offerta locali sperimentali quali patrimonio del welfare locale: il ruolo dell'Ente locale e dell'Ambito territoriale

Ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 3/2008 e s.m.i., i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, ove delegati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e tra queste hanno anche la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale.
La previsione di una rete aperta, dinamica e partecipata di unità di offerta trova

ulteriore conferma nei principi e nelle norme di co-programmazione e co-progettazione esplicitati nel "Codice del Terzo settore" (art 55 del D. Lgs. n. 117/2017); pertanto la sperimentazione di nuove soluzioni a bisogni che si caratterizzano a livello locale, si realizza anche attraverso collaborazioni tra pubblico e privato, in particolare con gli enti del Terzo settore, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale.

Resta inteso che la promozione di una unità d'offerta sperimentale deve inserirsi nel quadro programmatorio dell'ambito; partendo dalla rilevazione condivisa dei bisogni del territorio, deve essere infatti attinente a quanto previsto dal Piano di Zona - strumento principale della governance locale - e coerente con le scelte d'indirizzo del medesimo nella triennalità di riferimento.

Tra le sperimentazioni promosse ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 3/2008 si possono distinguere due diverse tipologie:

- servizi in risposta ad esigenze di carattere locale realizzati attraverso specifiche risorse organizzative, gestionali e finanziarie del territorio di riferimento (in questo caso la sperimentazione si inserisce a pieno titolo tra le risposte ai bisogni rilevati sul territorio di riferimento e rappresenta una risorsa fino a che sussiste il bisogno e le condizioni che la rendono possibile);
- modalità innovative di risposta a esigenze di tipo sociale che potrebbero confluire in nuove unità d'offerta sociali della rete regionale. In questo caso la sperimentazione dovrebbe avere una durata limitata e prevedere modalità per la sua valutazione/validazione ai fini della sua estensione su tutto il territorio regionale.

Nel primo caso è evidente che la realizzazione di una unità d'offerta sperimentale è resa possibile grazie alle sinergie che possono verificarsi a livello locale sulla base di determinate condizioni difficilmente replicabili in altri contesti; il Comune può quindi riconoscere la validità di esperienze che traggono la loro forza da un importante radicamento territoriale e dalla valorizzazione di disponibilità che si realizzano in un determinato luogo e in un determinato arco temporale. Il Comune può quindi farsi promotore di valide iniziative che testimoniano la capacità del Terzo Settore e dei soggetti della propria comunità di realizzare risposte innovative a bisogni o emergenze sociali presenti sul proprio territorio ma che ben difficilmente avranno la possibilità di gemmare in altri contesti proprio per la loro forte connotazione locale.

Risulta quindi evidente che la positiva conclusione delle esperienze promosse ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 3/2008 non implica automaticamente il riconoscimento delle stesse quali unità di offerta sociale della rete regionale in quanto il "riconoscimento" regionale delle sperimentazioni realizzate a livello locale si riferisce all'individuazione di tipologie omogenee di unità di offerta in possesso di caratteristiche e requisiti di carattere strutturale, organizzativo e gestionale comuni. Queste unità sono identificate in quanto tali in conseguenza della diffusa presenza sul territorio regionale di esperienze tra loro analoghe connotate da caratteristiche e requisiti simili. Tale caratteristica comprova la "replicabilità" del modello confermando che l'esito positivo dell'esperienza non è legato unicamente a specifiche condizioni del contesto in cui è stata realizzata.

Le sperimentazioni avviate sul territorio regionale dovranno essere approvate con specifici provvedimenti del Comune di ubicazione in cui vengono realizzate.
Per le unità d'offerta locali sperimentali promosse al fine di verificare la validità delle soluzioni organizzative e gestionali innovative adottate in vista di una loro stabilizzazione all'interno del sistema regionale delle unità d'offerta sociali, la Giunta regionale, effettuate le opportune verifiche, adotterà un eventuale successivo provvedimento. La Giunta regionale, infatti, al termine della sperimentazione e a seguito di istanza degli enti interessati, valutata la coerenza della sperimentazione con le priorità della programmazione sociale regionale e le condizioni di sostenibilità e della sua replicabilità a livello regionale, può disporre l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unità di offerta sociali della rete regionale previa definizione dei requisiti di esercizio.
Ricapitolando, il Comune di ubicazione del servizio è il soggetto che riconosce, promuove e regolarizza l'esercizio dell'unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008). Nel rispetto della programmazione regionale e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza sul lavoro, alimenti e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il Comune valuta la soluzione organizzativa e gestionale proposta unitamente alla capacità della comunità locale di rispondere a specifici bisogni territoriali. Se la valutazione è positiva e il servizio non trova adeguata collocazione tra le unità d'offerta sociali della rete sociale regionale, il Comune di ubicazione emana un provvedimento nel quale definisce le caratteristiche organizzative, gestionali e strutturali del servizio e ne regolarizza così l'esercizio.
Le unità d'offerta locali sperimentali esercitano dunque regolarmente la propria attività in base a tale provvedimento. Il Comune a riguardo può definire nel provvedimento anche le modalità di debito informativo e di verifica relative all'esercizio della suddetta unità d'offerta locale sperimentale.

2.2.2 Chi presenta istanza di avvio di una unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008)

L'istanza di avvio di una unità d'offerta locale sperimentale è presentata dall'ente gestore attraverso il suo legale rappresentante al Comune nel quale verrà realizzata per il tramite del SUAP.
Il soggetto gestore:

- deve possedere autonoma soggettività giuridica, comprovata da apposito univoco codice fiscale/partita iva;
- deve essere alternativamente:
 a) un ente di diritto pubblico;
 b) un ente ecclesiastico o ente religioso riconosciuto (ex L. 1159/1929 o art. 10 L. 222/1985);
 c) essere iscritto in almeno uno dei seguenti registri/albi, in conformità alla normativa applicabile:
 - Registro delle imprese (art. 2188 cc) per soggetti di natura imprenditoriale;

- Registro delle persone giuridiche private;
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS (art. 45 d. lgs. n. 117/2017) per enti non profit operanti nel sociale;
- Albo delle imprese sociali (art. 5 d.lgs. n. 112/2017) per soggetti che operano con finalità solidaristiche e senza scopo di lucro;
- Albo delle società cooperative o Albo Regionale Cooperative Sociali.

I suddetti soggetti potranno partecipare in forma singola o aggregata (es. in Associazione Temporanea di Impresa, Associazione Temporanea di Scopo ecc.).
Il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto alla gestione dell'unità di offerta locale sperimentale, in ottemperanza a:

- art. 67, comma 2 del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) che prevede l'inibizione all'esercizio di attività economiche per soggetti colpiti da misure di prevenzione;
- articoli 94-98 del d. lgs. n. 36/2023 che ridisegnano i confini relativi alle cause da esclusione negli appalti pubblici per condanne penali o gravi illeciti professionali.

Il legale rappresentante del soggetto gestore è tenuto a garantire la piena conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003. In presenza di servizi socio-assistenziali rivolti a minori o ad altre categorie vulnerabili, si applicano inoltre le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 39/2014.
Le normative nazionali stabiliscono requisiti di onorabilità e professionalità per coloro che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione e controllo in enti che operano nel settore sociale; la mancanza dei requisiti di onorabilità o il coinvolgimento in procedimenti penali o amministrativi per violazioni gravi possono costituire cause di ineleggibilità o impedire la gestione di un'unità di offerta locale sperimentale.
In generale, il legale rappresentante non deve essere incorso in un illecito penale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità professionale con riferimento alla gestione dell'unità d'offerta locale sperimentale. Eventuali procedimenti penali pendenti devono essere valutati in relazione all'integrità e affidabilità professionale in riferimento alla gestione dell'unità d'offerta locale sperimentale. È richiesta l'assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell'unità d'offerta locale sperimentale nei confronti del legale rappresentante.
Il legale rappresentante del soggetto gestore dell'unità d'offerta locale sperimentale deve:

- garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale, regionale e locale vigente, in particolare in materia di:
 - igiene e sanità pubblica comprensiva delle disposizioni inerenti agli alimenti, ove previsto;
 - agibilità, così come previsti dai Regolamenti locali di igiene e/o dai Regolamenti edilizi del Comune;
 - barriere architettoniche;

- sicurezza degli impianti e delle strutture;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- prevenzione degli incendi;
- trattamento e protezione dei dati personali;

- garantire la presenza delle figure professionali previste per l'esercizio della specifica unità d'offerta locale sperimentale e assicurare che gli operatori siano in possesso dei titoli di studio e delle qualifiche idonee in relazione alle attività/funzioni svolte;
- garantire la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro al personale dipendente anche qualora ci si avvalga di soggetti terzi;
- in presenza di volontari il soggetto gestore deve adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della DGR 7633 del 28 dicembre 2017 "Precisazione in merito alla figura di "volontariato" nelle unità di offerta sociali di cui alla l.r. n. 3/2008";
- assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale attraverso un piano formativo.

2.2.3 Procedure per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008)

Vengono di seguito individuate le fasi della procedura per l'avvio di una unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008):

1. **Presentazione dell'istanza**

 Il soggetto che intende realizzare un'unità d'offerta locale sperimentale, anche in esito a un percorso di co-programmazione e co-progettazione, deve presentare l'istanza al Comune in cui verrà ubicata per il tramite del SUAP. Nell'istanza deve essere allegata la scheda progettuale nella quale sono descritti le finalità, gli obiettivi, le caratteristiche strutturali, organizzative funzionali e gestionali della sperimentazione e la durata della stessa. Il SUAP, verificato che l'istanza sia completa in ogni sua parte e che sia stata allegata la scheda progettuale, la inoltra all'ufficio comunale competente.

2. **Valutazione del progetto**

 Secondo i principi della coprogettazione, valutata la valenza strategica e operativa della sperimentazione in relazione sia alla programmazione territoriale che alle ripercussioni e agli impatti sul sistema domanda/offerta, il Comune di ubicazione dell'unità d'offerta locale sperimentale inoltra la documentazione all'Ufficio di Piano e alle Direzioni Sociosanitaria e Sanitaria dell'ATS territorialmente competente. Il Comune, d'intesa con l'Ufficio di Piano, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP, valuta la proposta progettuale come di seguito indicato:
 - esamina la documentazione presentata;
 - consulta le Direzioni sopra specificate dell'ATS territorialmente competente per una valutazione tecnica della proposta sperimentale;
 - provvede, se ritenuto opportuno, ad un sopralluogo per tramite degli uffici comunali preposti eventualmente in collaborazione con le Direzioni ATS;
 - nel caso di carenza di documentazione e/o di necessità di approfondimenti, invita il soggetto proponente a fornire le

integrazioni/chiarimenti necessari per il tramite del SUAP.

Il Comune comunica l'esito della valutazione all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale che dovrà formalmente prenderne atto con parere non vincolante entro i successivi 60 giorni.

3. **Approvazione dell'unità offerta locale sperimentale**

Il Comune, acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, nei successivi 30 giorni, approva l'unità d'offerta locale sperimentale con specifico provvedimento nel quale:

- dovranno essere indicate la data di inizio della sperimentazione e la sua durata;
- dovrà essere allegata la scheda progettuale;
- dovranno essere esplicitati gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni e da possibili altri soggetti coinvolti;
- dovrà essere richiamata la presa d'atto dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune provvederà a comunicare al soggetto proponente per il tramite del SUAP l'esito della istruttoria e invierà il provvedimento, unitamente alla documentazione, all'Ufficio di Piano per l'inserimento della unità d'offerta locale sperimentale nell'apposita sezione dedicata dell'Anagrafica Famiglia (AFAM), all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale e all'ATS territorialmente competente.

Una volta assegnato il codice identificativo CUDES in AFAM, l'Ufficio di Piano dovrà comunicarlo al soggetto che ha presentato l'istanza, al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta e all'ATS territorialmente competente.

Nel caso il Comune non approvi la sperimentazione, con apposito provvedimento, dovrà esplicitare le motivazioni che hanno portato al diniego e darne comunicazione agli interessati sempre per il tramite dl SUAP.

Con riferimento alle sperimentazioni in corso di validità alla data di approvazione del presente provvedimento, si precisa che le stesse:

- vengono di diritto considerate in regolare esercizio come unità d'offerta locali sperimentali fino alla loro scadenza che, se non definita, deve essere condivisa e formalizzata tra soggetto gestore e Comune;
- devono essere inserite nell'apposita sezione di AFAM da parte degli Uffici di Piano avendo cura di inserire anche il dato relativo alla tempistica di validità (dal/al).

4. **Prosecuzione dell'attività**

In caso di richiesta di prosecuzione della sperimentazione approvata oltre i termini deliberati, il soggetto interessato deve presentare al Comune per il tramite del SUAP istanza di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza, unitamente alla scheda progettuale nella quale sono descritti le finalità, gli obiettivi, le caratteristiche della sperimentazione con particolare riferimento alle caratteristiche strutturali, organizzative funzionali e gestionali della sperimentazione e alla durata della stessa, e sia data evidenza dell'andamento della sperimentazione e delle prospettive di prosecuzione.

Il Comune di ubicazione dell'unità d'offerta locale sperimentale, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, d'intesa con l'Ufficio di Piano e

avvalendosi, se ritenuto necessario, delle Direzioni preposte dell'ATS territorialmente competente, valuta l'istanza di prosecuzione e comunica l'esito della valutazione all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale che dovrà formalmente prenderne atto con parere non vincolante entro i successivi 60 giorni.

Il Comune, acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, nei successivi 30 giorni, approva la prosecuzione della sperimentazione con specifico provvedimento nel quale:

- dovrà essere indicata la nuova data prevista di fine attività;
- dovrà essere allegata la nuova scheda progettuale;
- dovranno essere esplicitati gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni e da possibili altri soggetti coinvolti;
- dovrà essere richiamata la presa d'atto dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Comune provvederà a comunicare al soggetto proponente per il tramite del SUAP l'esito della istruttoria e invierà il provvedimento, unitamente alla documentazione, all'Ufficio di Piano per l'aggiornamento dell'Anagrafica Famiglia (AFAM), all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale nonché all'ATS territorialmente competente.

Nelle more della conclusione dell'iter di approvazione della prosecuzione della sperimentazione, l'attività dell'unità d'offerta locale sperimentale può proseguire regolarmente.

2.2.4 Procedure per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale (art. 13 l.r. n. 3/2008) promossa da Comune o dalla Comunità montana

Nel caso l'unità d'offerta locale sperimentale sia promossa direttamente dal Comune o dalla Comunità montana, la scheda progettuale nella quale sono descritti le finalità, gli obiettivi, le caratteristiche della sperimentazione con particolare riferimento ai requisiti sia strutturali che organizzativi/gestionali e alla durata della stessa, va inviata all'Ufficio di Piano e alle Direzioni Sociosanitaria e Sanitaria dell'ATS territorialmente competente per consentire la valutazione e la definitiva approvazione dell'unità offerta locale sperimentale secondo la procedura prevista nel paragrafo 2.2.3 che prevede anche l'acquisizione del parere dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale. Anche per il rinnovo si rimanda a quanto previsto del paragrafo 2.2.3.

3. LA GESTIONE DELL'ANAGRAFICA FAMIGLIA (AFAM)

3.1. L'Anagrafica Famiglia (AFAM)

Regione Lombardia al fine di semplificare e migliorare le modalità di rilevazione delle informazioni relative alle unità d'offerta della rete sociale regionale e alle unità d'offerta locali sperimentali, ha reso disponibile a partire dal 2015 un sistema informativo per costruire ed alimentare una anagrafica a livello regionale che consenta di disporre di informazioni certe ed aggiornante sulle strutture sul territorio. Il gestionale AFAM rappresenta uno strumento per agevolare il processo di scambio informativo e per consentire lo sviluppo di azioni di indirizzo, programmazione,

coordinamento nonché di controllo e verifica della rete delle unità d'offerta regionali; nello specifico, AFAM costituisce la banca dati delle unità d'offerta sociali della rete regionale e delle unità di offerta locali sperimentali e fornisce il set informativo utile per la definizione dei criteri di riparto ai territori delle risorse autonome regionali (Fondo Sociale Regionale) e dei fondi statali (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo statale 0-6, FNA,…).

Si sottolinea, in particolare, l'importanza della corretta compilazione del campo relativo allo stato di attività dell'unità d'offerta sociale della rete regionale:

- attivo: l'unità d'offerta sociale è in regolare esercizio;
- sospeso: sospensione temporanea dell'attività dell'unità d'offerta sociale che può essere disposta dal Comune o comunicata dal soggetto gestore;
- revocato: chiusura dell'attività dell'unità d'offerta sociale disposta dal Comune o da altri enti deputati alla vigilanza e al controllo;
- cessato: chiusura dell'attività dell'unità d'offerta sociale per cessazione del servizio o cambio della tipologia di unità di offerta.

L'inserimento dei dati in AFAM e la generazione del codice identificativo CUDES determinano il riconoscimento dell'unità d'offerta come parte del sistema regionale.

AFAM rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui i territori assolvono il debito informativo nei confronti della Regione.

La titolarità del processo di alimentazione, gestione e aggiornamento della anagrafica è affidata agli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali ai quali spetta il compito di comunicare tempestivamente agli Enti gestori delle unità di offerta il codice identificativo CUDES che il sistema genera automaticamente al primo caricamento dei dati su AFAM.

Come noto, per quanto riguarda le unità d'offerta sociali della rete regionale, per la messa in esercizio il soggetto gestore deve presentare la CPE; una volta effettuate le verifiche formali da parte del SUAP ed eseguiti i successivi controlli di merito con riferimento a quanto contenuto e dichiarato nella CPE e relativi allegati, Il Comune trasmette la documentazione all'Ufficio di Piano competente che deve tempestivamente caricare i dati richiesti in AFAM senza attendere l'esito del sopralluogo richiesto ad ATS. Per quanto riguarda invece le unità d'offerta locali sperimentali, una volta adottato l'atto comunale, l'Ufficio di Piano procederà contestualmente al caricamento delle informazioni richieste in AFAM.

Compito degli Uffici di Piano è anche quello di tenere aggiornata l'anagrafica ogni qualvolta l'ente gestore di una unità d'offerta sociale della rete regionale presenti una CPE o intervengano variazioni che non richiedono la presentazione della CPE.

Con riferimento alle unità d'offerta locali sperimentali, occorre tenere aggiornato il gestionale anche in occasione di variazioni (ad esempio, nel caso di rinnovo della sperimentazione, va inserito il nuovo atto comunale).

La corretta e tempestiva alimentazione di AFAM nonché il suo aggiornamento rappresentano la condizione per la corretta applicazione dei criteri di riparto per l'utilizzo delle risorse statali e regionali disponibili; da qui discende l'importanza di poter disporre sempre di un data base che contenga informazioni precise ed aggiornate.

Nel corso degli anni sono emerse alcune criticità in merito al processo di gestione e aggiornamento dell'anagrafica da parte degli Uffici di Piano. Si ravvisa pertanto la necessità di definire e attivare a livello locale una procedura operativa con la quale i diversi attori (Comuni, Uffici di Piano, ATS) definiscono e regolano tutte le fasi operative per l'alimentazione e l'aggiornamento da parte degli Uffici di Piano del gestionale AFAM, come indicato in Appendice 2 della dgr n. 4563 del 19 aprile 2021 "Approvazione delle "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023"".

La definizione di tale procedura risulta inoltre necessaria per la pianificazione dell'attività di vigilanza ed è anche finalizzata allo scambio tempestivo delle informazioni tra ATS e Uffici di Piano/Comuni.

Nella procedura sono coinvolti ATS, Uffici di Piano e Comuni ed è possibile individuare le seguenti fasi:

- individuazione dei Referenti di ATS in merito alle autorizzazioni d'accesso in AFAM secondo le modalità già in uso e dell'Ambito territoriale per l'anagrafica AFAM per la parte relativa alla rete delle unità d'offerta sociali;
- gestione anagrafica delle unità d'offerta sociali in AFAM (apertura, variazione, sospensione, revoca e chiusura) a cura dell'Ufficio di Piano nel rispetto della tempistica di aggiornamento dei dati;
- scambio informativo tra Comune singolo/Ufficio di Piano dell'Ambito di riferimento/ATS per la gestione delle attività di apertura, variazione, sospensione e cessazione delle unità d'offerta sociali;
- scambio informativo tra Ambiti territoriali e ATS;
- scambio informativo interno ad ATS tra Dipartimento PAAPSS e Direzione Sociosanitaria/Dipartimento PIPPS.

Annualmente vengono stanziate specifiche risorse del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite alle ATS e agli Ambiti territoriali in materia di messa in esercizio e di vigilanza e controllo sulle diverse unità d'offerta operanti in ambito sociale.

Le risorse assegnate vengono erogate solo a seguito del pieno assolvimento degli obblighi informativi nei confronti di Regione Lombardia che prevedono per le ATS e per gli Ambiti Territoriali la trasmissione di una relazione di sintesi sullo svolgimento delle attività così come indicato da Regione Lombardia. Nello specifico degli Ambiti territoriali le articolazioni tecniche degli Uffici di Piano devono anche fornire informazioni in merito all'aggiornamento e all'alimentazione dei dati di AFAM.

4. LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SULLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI

4.1. La vigilanza e il controllo delle unità d'offerta della rete sociale regionale

L'attività di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta sociali vede coinvolti nel processo, con diversi ruoli e funzioni, le ATS e i Comuni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera i) della l.r. n. 33/2009 e s.m.i. (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), l'attività di vigilanza e controllo sulle strutture e unità d'offerta sociali è attribuita alle ATS nelle sue diverse articolazioni, mentre l'art. 15 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i. disciplina il ruolo dei comuni nell'applicazione delle

eventuali prescrizioni o sanzioni così come regolato dalla circolare regionale n. 2 del 15 dicembre 2022 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità recante "Indicazioni in ordine all'attività di vigilanza e controllo sul possesso/mantenimento dei requisiti di esercizio previsti dalla normativa regionale per le unità d'offerta sociale".
Mentre per la messa esercizio di una unità d'offerta sociale l'attività di vigilanza di ATS è attivata a seguito di specifica richiesta da parte degli uffici preposti dei Comuni ed è volta alla verifica del possesso dei requisiti d'esercizio, l'attività ordinaria di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di esercizio delle unità d'offerta sociali della rete regionale si svolge, a cura delle ATS, nel contesto ordinario di attuazione del "Piano dei controlli" dell'ATS e del "Piano dei controlli e dei protocolli" approvato da Regione Lombardia mentre l'attività di vigilanza straordinaria presuppone una segnalazione da parte di soggetti terzi o l'iniziativa della stessa ATS in caso si siano riscontrati elementi tali da far ritenere opportuna una verifica dell'attività dell'unità di offerta.
Costituiscono ulteriori fonti disciplinanti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo attribuita alle ATS, le delibere regionali contenenti gli indirizzi di programmazione per la gestione del sistema sociosanitario, emanate annualmente da Regione Lombardia.
In tutte le situazioni sopra esposte, l'ATS esegue di norma il sopralluogo presso l'unità d'offerta sociale interessata e redige un verbale di sopralluogo che dovrà essere datato e sottoscritto dalla Commissione ispettiva e da chi rappresenta il soggetto gestore all'atto del sopralluogo e consegnato all'atto del sopralluogo al legale rappresentante se presente o soggetto da lui delegato nonché inviato al Comune di ubicazione della unità d'offerta.
In caso di accertata mancanza del possesso di uno o più requisiti d'esercizio previsti dalla normativa vigente, ATS darà informativa al Comune che procederà per quanto previsto dall'art. 15 comma 3 l.r. n 3/2008 e s.m.i..
In casi di accertata mancanza del mantenimento di uno o più requisiti d'esercizio previsti dalla normativa vigente, ATS procederà ai sensi della Legge n. 689/1981 (artt. da 13 a17) e l.r. n. 1/2012 ad emettere verbale di contestazione d'illecito al legale rappresentante del soggetto gestore dandone contestuale informativa al Comune che procederà agli adempimenti conseguenti.
Il Comune come già descritto, provvede ad emettere, a seconda delle diverse situazioni, i provvedimenti di diffida al ripristino con eventuali prescrizioni e tempistica; di chiusura della struttura e revoca dell'eventuale atto di accreditamento (previa diffida); di chiusura immediata in caso di pericolo per la salute e/o l'incolumità delle persone con prescrizione delle misure da adottare per la ripresa dell'attività oltre che garantire quanto previsto in materia di prescrizioni/sanzioni (L. n. 689/1981).
L'ATS, nell'ambito delle sue funzioni, deve accertare anche gli eventuali illeciti amministrativi ed eseguire la contestazione degli stessi, diversamente da quanto avviene nel procedimento di messa in esercizio di una unità d'offerta sociale regionale dove la sua attività di configura come attività endoprocedimentale a supporto delle verifiche di competenza del Comune. L'attività sanzionatoria è

normata dalla L. n. 689/1981, dall'art 15 della l.r. n. 3/2008 e dalla l.r. n. 1/2012. A fronte di un'accertata mancanza di uno o più requisiti d'esercizio, l'ATS ha infatti l'obbligo di redigere verbale accertativo ed emettere conseguente contestazione d'illecito da notificarsi al trasgressore e all'obbligato in solido. Nello specifico, deve garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 689/1981 e, in particolare, quelle contenute nella sezione II "Applicazione" (artt. 13-17).

Per riassumere, quindi, si specifica che nell'ambito del procedimento per la messa in esercizio di una unità d'offerta sociale della rete regionale, le verifiche attivate a seguito di richiesta del Comune, sono di competenza di ATS.

L'ATS deve restituire al Comune, per i seguiti di competenza, il verbale di sopralluogo o il verbale documentale conclusivo di sopralluogo che viene redatto a seguito di approfondimenti o dell'acquisizione di ulteriori documenti. Al Comune spettano i provvedimenti successivi ex art. 15 della l.r. 3/2008.

Nell'attività di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle unità d'offerta sociali le funzioni attribuite sono le seguenti:

- Sopralluogo (competenza ATS);
- Ripristino requisiti di esercizio (competenza Comune);
- Accertamento (competenza ATS);
- Contestazione (competenza ATS);
- Sanzione (competenza Comune).

Per quanto riguarda la declinazione delle singole fasi del percorso e degli strumenti a supporto, si rimanda a quanto già previsto dalla circolare n. 2 del 15 dicembre 2022.

4.1.1 L'accertamento delle violazioni amministrative

La base normativa delle attività di accertamento è costituita dall'articolo 13 della L. n. 689/1981.

Gli elementi fondanti l'accertamento dell'illecito sono contenuti nel verbale di sopralluogo ed eventualmente, nel verbale documentale conclusivo di sopralluogo.

Così come previsto nell'Allegato 4 - paragrafo "*L'accertamento dell'illecito amministrativo*" della dgr n. 2569 del 31 ottobre 2014 "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo", la prima fase del procedimento sanzionatorio attiene all'accertamento dell'illecito. L'attività di accertamento è attività di competenza diffusa, in quanto appartiene agli agenti o agli ufficiali di polizia giudiziaria, come ad altri organi di vigilanza a competenza generale. A questi si aggiungono gli addetti all'accertamento, nominati e definiti come tali all'interno delle ATS ai sensi dei provvedimenti organizzativi interni, adottati in esecuzione dell'articolo 27 della l.r. n. 1/2012. La competenza all'accertamento delle violazioni da parte di questi ultimi addetti è estesa alle violazioni contemplate dall'articolo 15 lettere a) e b) della l.r. n. 3/2008, specifico per le unità d'offerta sociali.

La contestazione è l'atto formale con cui si procede alla comunicazione tanto al trasgressore quanto alla persona giuridica che sia obbligata in solido di un fatto

illecito accertato (accertamento) con indicazione della disposizione violata. Si tratta di un adempimento obbligatorio posto a tutela del diritto di difesa affinché, mediante la rappresentazione della violazione della specifica disposizione di cui l'interessato deve rispondere sul piano sanzionatorio, questi sia messo nella condizione di predisporre le proprie difese (cfr. Cass. n. 1876/2000).
Ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981: "*La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa*".
Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'avvenuto accertamento o di 360 giorni per i residenti all'estero.
Concettualmente è possibile distinguere la fase dell'accertamento da quella della contestazione. In realtà riesaminando tali concetti alla luce della L. n. 241/1990, si può comprendere che aver accertato un fatto, senza averlo «opposto, in maniera formale» (contestazione o notifica), rende l'accertamento privo di efficacia (tamquam non esset).
L'accertamento della violazione non realizza ancora la sua efficacia (anche se formalmente completo) se non vengono portate a conoscenza dei destinatari le conseguenze di tale accertamento.
Si usa parlare quindi di "*accertamento e contestazione della violazione*". La seconda, tuttavia, può avvenire solo a completamento della prima.
Una volta accertate, le violazioni amministrative devono essere contestate immediatamente o notificate nel termine decadenziale di 90 gg dall'organo che ha eseguito l'accertamento della violazione (360 gg per i residenti all'estero); la contestazione deve prevedere, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981, la possibilità del pagamento in misura ridotta (oblazione). Resta inteso che, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i., nel verbale di accertamento e contestazione dovranno essere inseriti i riferimenti del Comune di ubicazione dell'unità d'offerta sociale interessata per il pagamento dell'importo in misura ridotta e quelli dell'ATS per le spese di procedimento e di notifica.
Qualora il trasgressore/obbligato in solido non abbia provveduto al pagamento della somma in misura ridotta, l'ATS, ai sensi dell'art. 17 L. n. 689/1981, provvede a trasmettere al Comune nota informativa denominata "rapporto" con la prova delle eseguite contestazioni e notifiche; tale "rapporto" consiste in una nota informativa circa l'avvenuto accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo. Non sono richieste forme specifiche per questo atto, salvo un contenuto minimo idoneo alla realizzazione dello scopo.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 n. L. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può presentare scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente dal Comune.
In tale ipotesi, il Comune informa l'ATS e, se lo ritiene necessario, richiede contestualmente l'inoltro di una relazione contenente le controdeduzioni in merito

a quanto sostenuto negli eventuali scritti difensivi dagli interessati.

Si apre in tal caso un'ulteriore fase del procedimento; spetta al Comune, quale autorità amministrativa competente, la valutazione degli eventuali scritti difensivi/documenti e la convocazione dell'audizione personale, se richiesta, al fine di accertare:

- la legittimità del verbale di accertamento e contestazione;
- l'assenza di cause di esclusione della responsabilità;
- la corretta interpretazione dei fatti.

Ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, se il Comune ritiene l'accertamento fondato e il procedimento formalmente corretto, il contenzioso termina con l'emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento che dovrà prevedere comunque di porre a favore di ATS le spese di procedimento e notifica. Diversamente, nel caso in cui il Comune ritiene infondato l'accertamento dell'organo di vigilanza o irregolare l'atto, il procedimento termina con l'emissione di ordinanza di archiviazione.

Qualora dovuta, spetta al Comune, quale autorità competente, dare attuazione alla fase sanzionatoria così come previsto dall'art. 15, comma 3 ter e comma 3 quater l.r. n. 3/2008 e s.m.i.; nel determinare l'entità della sanzione da comminare in via definitiva, il Comune può graduare la sua entità economica in funzione del numero e della gravità delle carenze rilevate e di ogni altro criterio previsto dall'art. 11 della L. n. 689/81.

Il Comune è altresì competente della gestione della fase finale della procedura; nello specifico, irrogata la sanzione definitiva, deve curare anche l'eventuale riscossione coattiva e il relativo contenzioso.

4.2. La vigilanza e il controllo delle unità d'offerta locali sperimentali (art. 13 l.r. n. 3/2008)

Una volta approvata la sperimentazione, il Comune, anche supportato dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio di Piano, effettua:

- verifiche periodiche di monitoraggio per quanto attiene il mantenimento dei requisiti;
- richiede dati ed elementi in relazione alla movimentazione degli ingressi e delle dimissioni degli ospiti e alle loro caratteristiche (età, condizione familiare, livelli di fragilità, ecc.);
- per il tramite degli operatori del Servizio Sociale effettua visite mirate per accertare lo stato e il grado di benessere degli ospiti;
- richiede annualmente reportistica attestante il buon funzionamento del servizio;
- emette provvedimenti prescrittivi nel caso di mancato rispetto dei requisiti approvati e può disporre la revoca dell'approvazione della sperimentazione in caso di gravi inadempienze.

A completamento si ricorda che le unità d'offerta locali sperimentali sono soggette ai controlli degli Enti competenti preposti alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, alimenti e applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

È facoltà del Comune individuare sinergie operative con le direzioni preposte di ATS per quanto riferito nella tabella di sintesi di pag. 6.

5. L'ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI

5.1. L'accreditamento

L'accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d'offerta sociali della rete regionale in esercizio.

L'istanza di accreditamento è volontariamente espressa dall'ente gestore dell'unità d'offerta in esercizio.

L'accreditamento istituzionale di una unità d'offerta sociale è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato) che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accreditata, garantendo il livello di qualità aggiuntivo stabilito dal Comune.

Condizione necessaria per ottenere l'accreditamento di una unità d'offerta sociale è aver presentato la CPE per la medesima unità d'offerta (o essere autorizzati secondo la precedente normativa) e possedere tutti i requisiti di accreditamento fissati dal Comune.

L'accreditamento implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

L'accreditamento di una unità d'offerta è subordinato alla presentazione da parte del soggetto gestore dell'istanza di accreditamento. Se un soggetto gestore gestisce più unità d'offerta, così come sono necessarie distinte CPE, sono altresì necessari distinti accreditamenti per ogni unità d'offerta gestita.

È escluso ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di subentro tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa vigente.

Da quanto sopra consegue che:

- l'oggetto dell'accreditamento è esattamente l'oggetto della CPE (o dell'autorizzazione posseduta), pur essendo possibile che il primo possa riguardare anche solo una parte della seconda;
- CPE e accreditamento sono relativi al soggetto gestore titolare della unità d'offerta che presenta la CPE e/o l'istanza di accreditamento;
- se un soggetto gestore gestisce più unità d'offerta, sono necessarie distinte CPE (o autorizzazioni) e, quindi, distinti accreditamenti;
- gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione, non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto, con particolare riferimento all'accreditamento, occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso dal Comune.

5.2. Chi presenta l'istanza di accreditamento

L'istanza di accreditamento è presentata dal soggetto gestore, attraverso il suo legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti previsti.

Il soggetto gestore deve possedere tutti i requisiti soggettivi e di onorabilità previsti al paragrafo 2.1.4 per la messa in esercizio.
Nel caso in cui il gestore di una unità d'offerta sociale sia il Comune, il Dirigente competente, con apposito provvedimento, dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti di accreditamento.

5.3. Dove e come si presenta l'istanza di accreditamento

Il legale rappresentante del soggetto gestore presenta l'istanza di accreditamento al Comune in cui è ubicata la struttura.
Il possesso dei requisiti di accreditamento dovrà essere dimostrato o tramite idonea documentazione oppure può essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 laddove previsto.

5.4. Criteri e requisiti di accreditamento

L'art. 11, lettera g della l.r. n. 3/2008 e s.m.i. attribuisce alla Giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, il compito di fissare i criteri di accreditamento mentre attribuisce ai Comuni il compito di fissarne i requisiti.
I criteri sono da intendersi quali elementi essenziali di qualificazione delle unità d'offerta sociali che devono essere rispettati dai Comuni nella definizione dei requisiti di accreditamento, ciò a garanzia di una base uniforme ed essenziale di qualità sull'intero territorio regionale.
Con riferimento agli atti regionali di adozione dei criteri di accreditamento, i Comuni definiscono i requisiti per l'accreditamento delle unità d'offerta sociali attenendosi agli aspetti gestionali e organizzativi individuati dagli atti regionali, con particolare attenzione ai range gestionali.
I requisiti di accreditamento adottati dagli ambiti territoriali dovranno essere esplicitati nel Piano di Zona; nei Piani di Zona saranno altresì enunciati i provvedimenti di adozione dei requisiti adottati dai Comuni singoli.
Di tutti gli atti di adozione di requisiti dovrà comunque essere data ampia comunicazione ai soggetti gestori di unità d'offerta già in esercizio al fine di consentire loro la presentazione dell'istanza di accreditamento.

5.5. Procedura per l'accreditamento

Per ottenere l'accreditamento di una unità d'offerta sociale, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'unità d'offerta deve aver presentato la CPE (o essere autorizzata secondo la precedente normativa);
- l'unità d'offerta deve possedere tutti i requisiti di accreditamento fissati dal Comune.

L'unità d'offerta deve essere nelle condizioni di erogare le prestazioni o i servizi da accreditare ma non è richiesta l'effettiva presenza degli utenti.
L'iter da seguire per accreditare una unità d'offerta sociale è il seguente:

- presentazione della domanda di accreditamento da parte del soggetto gestore dell'unità d'offerta per il tramite del suo legale rappresentante, al Comune di ubicazione della struttura;

- espressione di parere da parte del competente ufficio del Comune con il quale il Comune dà atto che l'unità d'offerta soddisfa le condizioni sopra riportate, anche tramite sopralluogo da effettuarsi entro 60 giorni dalla data dell'istanza. Nel caso in cui il Comune intenda avvalersi dell'ATS territorialmente competente per effettuare il sopralluogo, dovrà sostenere i relativi oneri;
- a seguito delle attività di verifica e di sopralluogo con esito positivo, il Comune in cui è ubicata la struttura emetterà specifico atto di accreditamento dell'unità d'offerta che verrà trasmesso al soggetto gestore, all'Ufficio di Piano e all'ATS territorialmente competente per informativa.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale predispone il registro dei soggetti accreditati per le unità d'offerta sociali ubicate nel proprio territorio ed è tenuto ad aggiornare il set informativo di AFAM.

Al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di accreditamento, il Comune effettuerà dei sopralluoghi presso la struttura; qualora il sopralluogo evidenziasse la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accreditamento, il Comune dovrà invitare il soggetto gestore dell'unità d'offerta a ripristinare il/i requisito/i perduto/i entro tempi e modalità stabiliti dal Comune.

5.6. Quando è necessario rinnovare la procedura

L'accreditamento deve essere nuovamente richiesto in tutti i casi in cui è necessaria la presentazione di una nuova CPE (si veda paragrafo 2.1.2).

5.7. La revoca dell'accreditamento

La revoca del provvedimento di accreditamento, esperite inutilmente le procedure per il ripristino dei requisiti, è disposta dal Comune, a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accreditamento.

La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività, decisa dal legale rappresentante del soggetto gestore.

6. DEBITO INFORMATIVO

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 2.1.2 "Casi in cui presentare la CPE", il soggetto gestore di una unità d'offerta sociale della rete regionale è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura, per il tramite del SUAP, che provvederà all'inoltro all'ATS territorialmente competente e all'Ufficio di Piano, quando ricorrono i seguenti casi:

- variazione del legale rappresentante del soggetto gestore e/o modifiche nell'articolazione degli spazi così come specificato nel paragrafo 2.1.3 "Esclusione dall'obbligo di presentazione della CPE";
- sospensione e/o cessazione dell'attività, così come indicato rispettivamente nei paragrafi 2.1.9 "Sospensione dell'attività di una unità d'offerta sociale" e 2.1.10 "Cessazione dell'attività di una unità d'offerta sociale".

Per i Centri Ricreativi Diurni si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 2.1.3 "Esclusione dall'obbligo di presentazione della CPE".

Resta inteso che, qualora il Comune sia soggetto gestore di una unità d'offerta sociale della rete regionale o di una unità d'offerta locale sperimentale, il Comune stesso è responsabile della comunicazione di eventuali modifiche/aggiornamenti sia nei confronti dell'Ufficio di Piano che dell'ATS territorialmente competente.

Si ribadisce in questo frangente l'importanza - in capo agli Uffici di Piano - della corretta compilazione dell'Anagrafica Regionale delle Unità di Offerta AFAM e del suo costante aggiornamento in quanto il gestionale AFAM è lo strumento sia per agevolare il processo di scambio informativo e per consentire lo sviluppo di azioni di indirizzo, programmazione, coordinamento nonché di controllo e verifica delle unità di offerta a livello locale e regionale, sia per la definizione dei criteri di riparto ai territori delle risorse autonome regionali e delle risorse statali. La titolarità del processo di caricamento, gestione e aggiornamento della anagrafica è affidata agli Uffici di Piano ai quali spetta anche il compito di comunicare tempestivamente ai soggetti gestori delle unità di offerta sociali, al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta e all'ATS territorialmente competente il codice CUDES attribuito da AFAM.